

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Willy Kempter KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-2/06) ⁽¹⁾

(Esportazione di bovini — Restituzioni all'esportazione — Decisione amministrativa definitiva — Interpretazione di una sentenza della Corte — Effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte successivamente a tale decisione — Riesame e rettifica — Limiti temporali — Certezza del diritto — Principio di cooperazione — Art. 10 CE)

(2008/C 79/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgerichts Hamburg

Parti

Ricorrente: Willy Kempter KG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 10 del Trattato CE, come interpretato dalla sentenza della Corte 13 gennaio 2004, nella causa C-453/00, Kühne & Heitz — Riesame e rettifica da parte di un organo amministrativo della sua decisione divenuta definitiva, per tener conto dell'interpretazione della disposizione comunitaria applicabile data nel frattempo da una sentenza della Corte, laddove il destinatario della decisione non aveva invocato la violazione della disposizione al momento del ricorso giurisdizionale iniziale e ha introdotto la sua domanda di riesame solo 21 mesi dopo la pronuncia di tale sentenza

Dispositivo

- 1) Nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un'interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell'ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione.
- 2) Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia

liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.

⁽¹⁾ GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition

(Causa C-199/06) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Giudici nazionali — Recupero di aiuti eseguiti illegittimamente — Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune)

(2008/C 79/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication

Convenuta: Société internationale de diffusion et d'édition

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell'art. 88 CE — Possibilità per uno Stato membro di non recuperare un aiuto illegalmente versato che la Commissione europea, adita da un terzo, ha dichiarato compatibile con il mercato comune

Dispositivo

- 1) L'art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione delle Comunità europee abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d'illegalità. Nell'ambito del suo diritto nazionale, all'occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell'aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto.

2) In una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l'obbligo derivante dall'art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell'illegalità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l'annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.

(¹) GU C 154 dell'1.7.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 febbraio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Koblenz — Germania) — Dynamic Medien
Vertriebs GmbH/Avides Media AG**

(Causa C-244/06) (¹)

(Libera circolazione delle merci — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Direttiva 2000/31/CE — Normativa nazionale che vieta la vendita per corrispondenza di supporti video che non sono stati sottoposti al controllo e alla classificazione ai fini della tutela dei minori da parte dell'autorità competente e che sono sprovvisti dell'indicazione, proveniente da tale autorità, dell'età a partire dalla quale ne è consentita la visione — Supporti video importati da un altro Stato membro sottoposti al controllo e alla classificazione da parte della competente autorità di tale Stato e recanti l'indicazione di un limite di età — Giustificazione — Tutela dei minori — Principio di proporzionalità)

(2008/C 79/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: Dynamic Medien Vertriebs GmbH

Convenuta: Avides Media AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Koblenz — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il

commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Normativa nazionale sulla protezione dei minori che vieta la vendita per corrispondenza di supporti video non recanti l'indicazione che gli stessi sono stati dichiarati adatti ai minori dall'autorità competente dello Stato membro — Supporti video importati da un altro Stato membro dichiarati adatti ai minori di una certa fascia di età da parte dell'autorità competente di tale ultimo Stato membro — Principio di proporzionalità

Dispositivo

L'art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte di un'autorità regionale superiore o di un organismo nazionale di autoregolamentazione volontaria, nonché sprovvisti dell'indicazione, proveniente da tale autorità o da tale organismo, dell'età a partire dalla quale ne è consentita la visione, salvo che risulti che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista da tale normativa non sia facilmente accessibile, ovvero non possa concludersi entro termini ragionevoli, ovvero il diniego non possa formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale.

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 febbraio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-274/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Art. 56 CE — Norma nazionale che limita i diritti di voto degli azionisti nelle imprese del settore energetico — Limitazione applicabile agli enti pubblici)

(2008/C 79/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 CE — Norma nazionale che prevede, in taluni casi, la limitazione dei diritti di voto nelle imprese del settore energetico.